



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6631/2012 promossa da:

██████████ in persona del legale rappresentante pro-tempore ( P. IVA ██████████  
) con il patrocinio dell'Avv. ██████████ cion il medesimo elettivamente domiciliato  
presso Avv. ██████████ ██████████ ██████████ per procura a margine  
dell'atto introduttivo

- PARTE ATTRICE

CONTRO:

**UNICREDIT S.p.A.** P. IVA n. 00348170101 e per essa la mandataria doValue S.p.A. (già doBank  
S.p.A. e, precedentemente, Unicredit Credit Management Bank S.p.A.) CF 00390840239,  
rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio  
██████████ giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione  
di nuovo difensore

- PARTE CONVENUTA

OGGETTO: CONTRATTI BANCARI

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11 gennaio 2022 i procuratori delle parti  
concludevano come da verbale in atti.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA  
CONTROVERSIA



Con atto di citazione notificato in data 20.11.2012, la ██████████ conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la UniCredit SpA al fine di ivi sentire accogliere le conclusioni:

*“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, così provvedere e statuire:*

*1) accertata e dichiarata l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito specialmente circa le clausole riguardanti le condizioni economiche, relativi al rapporto n. 4483142 intercorso tra le parti, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità, previo l'accertamento del dare avere tra le parti, condannare la convenuta Banca alla restituzione, in favore dell'attrice della somma di € 47.465,55 o di quella maggiore o minore che emergerà dall'istruttoria, versata e non dovuta per le causali di cui in premessa, ovvero per interessi ultralegali, commissione massimo scoperto, spese ed interessi in misura illegittima, siccome determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto dell'anatocismo, nonché il sistema delle valute fittizie e quant'altro evidenziato nella premessa del presente atto, il tutto in violazione dell'obbligo di trasparenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche sugli interessi attivi, ovvero a compensarle (compensazione impropria) con quelle eventualmente dovute, ad ogni titolo, nessuno escluso, alla banca convenuta, da, se occorrente, anche mediante CTU contabile che sin da ora si richiede;*

*2) condannare, in ogni caso, controparte al risarcimento, in favore dell'attrice, dei maggiori danni subiti e subendi, a causa dell'inadempimento contrattuale rappresentato in premessa e per la illegittima segnalazione del nominativo dell'attrice presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, danni da determinarsi nel corso della espletanda istruttoria o rimessi al prudente apprezzamento del Tribunale o, finanche in via equitativa;*

*3) condannare la convenuta banca alla refusione delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatorio”.*

Si costituiva in giudizio la convenuta UniCredit S.p.A. e per essa la mandataria, doBank S.p.A. rassegnando le seguenti conclusioni:

*“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni diversa e contraria eccezione ed istanza, in via preliminare*

- accertare e dichiarare la decadenza ex artt.1832 c.c. e 119 D.lgs n.385/93;*
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi scaduti ex art.2948 n.4 c.c. o, in subordine, la prescrizione decennale dalla data delle singole operazioni di addebito del diritto di ripetizione di indebito, per eventuali addebiti anteriori al decennio calcolato a ritroso dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.*

*nel merito*



*rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;*

*Con vittoria di spese e competenze professionali”.*

Espletata CTU contabile oggetto di integrazione, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 11 gennaio 2022.

### **MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE**

La domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

La società attrice assume in giudizio l'applicazione da parte della Banca convenuta di interessi indebiti, usurari ed anatocistici e di poste debitorie non dovute per CMS e spese sul conto corrente oggetto di giudizio.

In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione della Banca relativa alla mancata contestazione degli estratti conto e conseguente decadenza ex art. 1832 cc e 119 TUB.

Risulta pacifico in giurisprudenza che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano. La decadenza semestrale, prevista dal II co. dell'art. 1832 cod. civ. per le contestazioni del conto da parte del cliente, riguarda, infatti, unicamente le impugnazioni per i motivi indicati nel comma stesso (errori di scritturazione o di calcolo); pertanto non si determina decadenza dalla possibilità di contestare tutte le altre poste del conto per la mancata loro impugnazione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell'estratto conto; e ciò perché la maggiore brevità del termine impedirebbe al correntista il diritto di promuovere anche quelle altre azioni che, per la loro più elevata complessità, richiedono un maggior tempo di ponderazione.

La CTU espletata in giudizio dalla Dott.ssa [REDACTED] ha proceduto ad esaminare il contratto di conto corrente n. 4483142 acceso in data 13/06/1989 con il Credito Italiano (c/c già n.15138-00), successivamente Unicredit SpA.

Il CTU ha evidenziato che dal predetto contratto di conto corrente venivano individuate in modo leggibile le seguenti condizioni:

- disponibilità sull'avere liquido del conto: a vista;
  - valute: come da art. 7 delle norme che regolano i c/c di corrispondenza e servizi connessi;
  - tipo di rapporto disciplinato dalle norme che regolano i c/c di corrispondenza e servizi connessi;
- mentre non erano affatto leggibili né il tasso di interesse annuo a favore del cliente, né il tasso debitore, né le cms.



Quindi non essendo chiare tutte le conduzioni pattuite il CTU faceva riferimento alle condizioni contrattuali a partire dal primo trimestre di vita del conto corrente e quindi dal 29/03/1991: tasso a credito 8,75%, tasso a debito 13,00%, CMS 0,125%.

Il CTU inoltre evidenziava che si rinvenivano in atti gli estratti conto ed i riassunti scalari del conto corrente per il periodo dal 29/03/1991 al 31/07/2012 con un saldo a debito della società correntista di € 57.909,78.

Il CTU ha pertanto rilevato la mancanza degli estratti conto relativi alle annualità 1995 e 1996 nonché estratti conto trimestrali scalari del I - II e III trimestre dell'anno 1992. La consulenza inizialmente svolta sulla base del principio del cd. saldo 0, è stata poi oggetto di integrazione a seguito di specifico quesito derivante dalla giurisprudenza sopravvenuta ( in particolare Cass., n. 11543/2019 secondo cui *“Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato”*).

Per quanto riguarda le conseguenze della carenza documentale rilevata dal CTU, come da ultimo affermato ( Cass. 03/12/2018, n. 31187), se è vero che (v. Cass 24948 del 2017) che il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicché il



medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute, tuttavia, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice - valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) - può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti.

Risulta del resto che con raccomandata in data 15 maggio 2012 la società attrice abbia proceduto a richiedere ex art. 119 TUB alla Banca l'invio dei contratti, degli estratti conto e riassunti scalari trimestrali relativi, cui la Banca ha dato riscontro dichiarando disponibilità per la sola documentale entro l'ultimo decennio.

La mancata produzione dei contratti e degli estratti conto completi (questi ultimi oggetto di onere probatorio gravante sul correntista, attore in ripetizione dell'indebito) non comporta l'impossibilità di procedere al ricalcolo dei saldi ma la mera necessità di assumere come punto di partenza il primo degli estratti disponibili. Si è pertanto fatto ricorso alla CTU contabile.

Da ultimo inoltre si è affermato ( Cass. Sezioni Unite, 1° febbraio 2022 n. 3086) che: *"In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni"*.

Come evidenziato dal CTU, per il periodo non coperto dagli estratti conto non si è dato luogo a riconoscimento di somme in favore del correntista ma è stato comunque possibile ricostruire l'andamento del rapporto per il periodo successivo.

La CTU ha evidenziato che, per quanto concerne i criteri utilizzati per la capitalizzazione degli interessi, si riscontra la presenza nel contratto di conto corrente della espressa accettazione della Clausola di reciprocità ma solo dal 31/12/1990. Ciò comporta che l'applicazione dell'anatocismo bancario è illegittima fino a quella data con la conseguenza che gli addebiti imposti dalla Banca a titolo di capitalizzazione degli interessi sono stati sottratti al saldo debitorio per il periodo precedente alla espressa accettazione della Clausola di reciprocità così come stabilito dalla Delibera



CICR del 9 febbraio 2000 mentre successivamente gli interessi sono stati contabilizzati secondo il principio della reciprocità.

Per quanto concerne la rilevazione di usura, secondo il CTU non risultano trimestri in cui il TEG ha superato il tasso soglia e non sono stati rilevati trimestri nei quali sono state applicate commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre la soglia usura.

In conseguenza del ricalcolo effettuato dal CTU, si è accertato che risulta un credito da recuperare in favore di parte attrice pari a € 51.383,69 a fronte di un saldo a debito risultante dagli estratti conto pari a € 57.909,78. Secondo il CTU la differenza tra i saldi è scomponibile in € 20.537,74 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 24.039,70 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 6.806,24 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio.

La principale questione è risultata pertanto quella conseguente alla eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca in ordine al credito restitutorio riconosciuto a favore della società correntista.

In esito a precisa integrazione richiesta al CTU, ai fini della individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, si sono riscontrate rimesse solutorie in ragione di carenza di apertura di credito, dato che non risultano sottoscritti specifici contratto di affidamento. Espungendo pertanto le somme relative a rimesse effettuate anteriormente al decennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione ( 20 novembre 2012), il CTU ha individuato un importo irripetibile pari a € 27.060,99 con conseguente credito a favore del correntista pari a € 24.322,70.

Vanno richiamati al riguardo i più recenti esiti della giurisprudenza sul punto.

Come da ultimo ribadito ( Cass. 9 marzo 2021 n. 6478) la distinzione, nel quadro della disciplina della ripetizione dell'indebito in materia di contratti bancari, tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista si deve alle Sezioni Unite, che hanno affrontato il problema della decorrenza della prescrizione del diritto di ripetizione. Spiega Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418 che se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.



Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitto decorre, per esse, dal momento in cui abbiano avuto luogo.

Presupponendo infatti il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione che sia intervenuto un atto giuridico definibile come "pagamento" che il cliente pretende essere indebitto, la sola annotazione di ogni singola posta di interessi che si assumono illegittimamente addebitati dalla banca al correntista è, di per sè, scarsamente significativa, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione: occorre, invece, verificare se, pendente il contratto di apertura di credito e prima della chiusura del conto, il correntista abbia effettuato quei versamenti. Poichè la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti, in mancanza di un'apertura di credito non può che concludersi per detto dies a quo.

Si ribadisce come, qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o "scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accredito, allora dovrà dirsi che quei versamenti integrino la nozione di "pagamento"; il contrario, quando i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, consistano in meri atti ripristinatori della provvista, pur sempre nella disponibilità del cliente.

L'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere però ricavata, per *facta concludentia*, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto. Il principio è pertinente alla fattispecie, in quanto nella presente sede si controverte di contratti che sarebbero stati conclusi prima dell'entrata in vigore della l. n. 154/1992 e del d.lgs. n. 385/1993).

Circa le modalità con cui la banca convenuta in ripetizione debba formulare l'eccezione di prescrizione, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895).

Tradizionalmente si afferma altresì che, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebitto proposta dal correntista, quest'ultimo è onerato della prova della natura ripristinatoria della provvista della singola rimessa (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927).



Proprio sulla base del precedente richiamato (Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895), più recentemente si è chiarito ( Cass. 13 maggio 2020 n.8883), che una volta eccipita dal convenuto la prescrizione del diritto restitutorio quale fatto estintivo della pretesa attorea, la qualificazione giuridica del fatto estintivo spetta al giudice, secondo il principio comune di cui all'art. 113 cod. proc. civ., e non alle parti del giudizio. Pertanto spetta al giudice del merito, eventualmente con il supporto di una CTU percipiente, verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse risultanti sul conto corrente per verificare se, effettivamente, i pagamenti corrispondevano a rimesse poste a copertura e saldo di eventuali sconfinamenti dal fido rilasciato, e dunque fossero da ritenersi solutori, ai fini della determinazione della data di decorrenza della prescrizione da un termine diverso da quello della chiusura dei conti correnti.

In conseguenza di quanto complessivamente ritenuto, defalcate le somme non ripetibili in quanto prescritte, la Banca convenuta deve essere condannata alla restituzione in favore della società attrice della somma di € 24.322,70 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Per quanto concerne il capo di domanda di parte attrice relativo al risarcimento danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, la stessa deve essere rigettata in ragione del principio da ultimo riaffermato (Cass. 10 febbraio 2020 n. 3133) secondo cui, in materia di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione specie, «per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi», in quanto costituente «danno conseguenza», non può ritenersi sussistente «in re ipsa», dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento" (Cass. 28 marzo 2018, n. 7594).

Nel caso di specie parte attrice ha allegato una visura storica della Centrale Rischi dalla quale emerge unicamente l'elenco delle garanzie ricevute e dei crediti per cassa che, per quanto concerne Unicredit, fa riferimento alla data del 31 luglio 2012 all'importo di credito utilizzato per € 57.910 che corrisponde a quello passata a sofferenza dalla Banca ma senza la relativa indicazione. Ne consegue anche il difetto di prova per quanto riguarda il fatto generatore del presunto danno oltre che di specifica allegazione e prova del danno medesimo, pur dovendosi ritenere comprovato che tale credito della banca non sussisteva, alla stregua degli accertamenti contabili di cui al presente giudizio.

Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza

**P.Q.M.**

Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) Accoglie la domanda di parte attrice nei termini di cui in parte motiva e condanna Unicredit spa in persona del legale rappresentante pro-tempore alla restituzione in favore [REDACTED]





██████████ in persona del legale rappresentante pro-tempore della somma di € 24.322,70 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

- b) Condanna Unicredit spa in persona del legale rappresentante pro-tempore a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore della società attrice ██████████ nella somma di € ██████████ per spese ed in € ██████████ per compensi oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA da distrarsi in favore del procuratore antistatario ██████████

Così deciso in Latina, in data 11 novembre 2022

Il Giudice Onorario

Dott.ssa Gianna Valeri

